

TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dr. Marco Cucchetto

Letto il ricorso che precede proposto da

EMIDIO SPERA

nei confronti di

UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA

MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA

letti gli atti ed i documenti,
visti gli artt. 669 sexies e 700 c.p.c.;

OSSERVA

posto che con ricorso promosso ex art. 700 cpc depositato in data 14.5.21, ed assegnato allo scrivente in data 17.5.21, Spera Emidio - docente di ruolo di tedesco presso il Liceo delle Scienze Umane "Carlo Montanari" di Verona, riconosciuto INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale 80% con decorrenza 26/11/20 e riconosciuto affetto da disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, L.5.2.1992, n.104 - chiede al Giudice in via provvisoria e urgente, anche *inaudita altera parte*:

- sospendere l'efficacia del provvedimento di irricevibilità della domanda di mobilità tempestivamente depositata in modalità cartacea per mal funzionamento della piattaforma telematica ISTANZE ON LINE

- sospendere l'inserimento nel SIDI ai fini della attribuzione in mobilità delle cattedre di lingua tedesca (AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) presso gli istituti VRPC020003 "SCIPIONE MAFFEI" e VRPC03000N "LICEO EDUCANDATO AGLI ANGELI"

- sospendere comunque anche gli eventuali ulteriori atti conseguenti come l'assegnazione in mobilità delle relative cattedre;

considerato che espone – e in parte documenta (doc. 5-18 ric.) - di aver incontrato plurime e reiterate difficoltà tecniche frapposte dall'amministrazione scolastica rispetto alla presentazione della domanda di mobilità, a più riprese tentata a partire dal 12.4.21 in poi - in ossequio alle disposizioni della OM relativa alla mobilità del personale scolastico a.s.2021/22 - dapprima attraverso l'apposita piattaforma telematica "istanze on line" e, successivamente, anche nella modalità cartacea, dichiarata "irricevibile" dall'Ufficio Scolastico (doc. 15);

atteso che l'art. 2 comma 4 della OM 106 del 29/3/2021 prevede che "...i termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2019, sono: a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 19 maggio 2021 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 7 giugno 2021 ...";

posto che da ciò si desume che dopo il 19.5.21 le cattedre verranno rese disponibili al SIDI (che è il Sistema Informativo Dell'Istruzione, ovvero l'area riservata in cui sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni per le segreterie scolastiche e gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica) e che, a partire da detto momento, le cattedre verranno assegnate entro il 7/6/21 ai docenti che abbiano ritualmente proposto domanda e che si trovino in utile posizionamento;

atteso che, qualora non si possa accedere alla presentazione di istanza attraverso la piattaforma on line per difficoltà tecniche e mancanza di assistenza tecnica tempestiva ed adeguata rispetto all'inserimento della domanda di mobilità, non può certamente negarsi all'interessato il diritto di presentare, dopo gli infruttuosi esiti della procedura informatica, relativa domanda in cartaceo, come del resto previsto dalla stessa OM la quale all'art. 3 comma II° che pure contempla casi di eccezionale presentazione di domande in modalità cartacea;

ravvisato l'evidente *periculum in mora*, rispetto al diritto accedere alla procedura di mobilità, presentando apposita domanda, spettante al ricorrente, diritto che può essere garantito solo con l'immediata cessazione degli effetti della declaratoria di irricevibilità, stante l'oramai imminente elaborazione dei dati da inserire nel SIDI, non potendosi attendere né i tempi del giudizio di merito né i tempi di convocazione delle parti, a fronte dei gravi rischi ai quali è esposto il ricorrente il quale vanta, peraltro, diritti di precedenza (per le gravi condizioni di salute invalidità e riconoscimento della situazione di handicap ex lege 104) che potrebbero essere vanificati con assegnazione delle cattedre di suo interesse ad altri docenti;

considerato che, una volta validamente ricevuta dall'amministrazione scolastica la domanda cartacea di mobilità del ricorrente – che dovrà essere a cura dell'amministrazione scolastica ovviamente "inserita" ed "armonizzata" rispetto alla procedura della piattaforma telematica "istanze on line" – non sembra esservi necessità di sospendere l'inserimento nel SIDI ai fini della attribuzione in mobilità delle cattedre di lingua tedesca (AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) presso gli istituti VRPC020003 "SCIPIONE MAFFEI" e VRPC03000N "LICEO EDUCANDATO AGLI ANGELI", dal momento che vi concorrerà anche il ricorrente con i punteggi a lui spettanti anche in virtù degli eventuali diritti di precedenza da far valere;

P.Q.M

- in accoglimento del ricorso cautelare, *inaudita altera parte*, sospende l'efficacia del provvedimento dell'amministrazione scolastica avente ad oggetto la irricevibilità della domanda di mobilità tempestivamente depositata in modalità cartacea dal ricorrente, riservando successiva conferma/modifica/revoca del presente provvedimento in esito alla comparizione delle parti;

- fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 9.6.21 ore 13:20, onerando parte ricorrente di notificare entro il 25.5.21 il ricorso e il presente decreto alle parti resistenti, alle quali si assegna termine per costituirsi con memoria difensiva fino al 7.6.21.

L'udienza di cui sopra sarà dedicata all'interrogatorio delle parti ed al tentativo di conciliazione ed all'illustrazione delle rispettive difese ed istanze. Ove ritenuto necessario, sarà fissata dal giudice apposita e successiva udienza per lo svolgimento di altre attività istruttorie.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti dei potenziali controinteressati depositata dal ricorrente in data 18.5.21 ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;
ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;
considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

PQM

Autorizza, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso nei confronti dei potenziali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

Verona, 18 maggio 2021

IL GIUDICE

dr. Marco Cucchetto